



COMUNE DI GUARDIALFIERA

Provincia di Campobasso

C. so Umberto I, 26 – 86030 – tel. 0874 840131 fax 0874 840535 – e mail comuneguardialfiera@virgilio.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 28-03-2017

Oggetto: Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **17:00**, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GRANDE Remo Giuseppe	P
CARUSO Raffaele	P
PILLA Stefano	P
MIRCO Gianni	P
SIMEONE Giuliana	A
DI SABATO Malvino	P
TROLIO Elviro	P

Assegnati n. 7 In Carica n. 7 Presenti n. 6 Assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dr. Antonello Carlone con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.lg. 18/08/2000, n°267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Remo Giuseppe GRANDE in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'**art. 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali - del** D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, testualmente recita:

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

(comma così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge n. 214 del 2011)

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'[articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il [comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#). Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del [comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.*(comma così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge n. 214 del 2011)*

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'[articolo 2644 del codice civile](#), nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.*(comma così modificato dall'art. 19, comma 16-bis, legge n. 122 del 2010)*

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la

costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. *(comma aggiunto dall'art. 33, comma 6, legge n. 111 del 2011)*

Dato atto che a norma dell'articolo sopra citato la Giunta Comunale ha provveduto con proprio atto **n. 10 del 14.03.2017**, ad individuare i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

Richiamato il Piano delle alienazioni allegato al citato atto giuntale, agli atti;

Richiamato il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Richiamato lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49, 1° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 i quali sono allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Sentito il Consigliere Trolio, in quale invita l'Amministrazione a non creare precedenti pericolosi, in merito alla vendita dei terreni;

Richiamata la proposta di deliberazione come sopra riportata;

Avuta parziale lettura della stessa da parte del Sindaco che sottolinea come ci sia un refuso riguardante un intervento del Consigliere Trolio, probabilmente di un'altra seduta;

Sentito il Consigliere Di Sabato il quale lamenta l'impossibilità di operare un confronto con il piano del precedente anno, al fine di verificare eventuali nuovi inserimenti. Il Consigliere prosegue evidenziando che il piano dovrebbe indicare le procedure di alienazione prescindendo dalle richieste dei singoli. Sottolinea che risulta ancora inserito nel piano il relitto già venduto al Sig. Sticca e i terreni già occupati dall'intervento per la realizzazione delle case popolari;

Sentito il Consigliere Trolio il quali ritiene che il metodo seguito dall'Amministrazione sia sbagliato;

Con la seguente votazione: favorevoli n. 4 - contrari n. 2 (la minoranza), espressa per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

1) di approvare il "**Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**", ai sensi del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'art. 58,

rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali” così come proposto dalla G.C. atto **n. 10 del 14.03.2017**:

2) di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario affinché il Piano in oggetto venga allegato al bilancio di previsione 2017 -2018 – 2019, in approvazione in questa seduta di consiglio;

3) di dare atto che, a seguito della presente deliberazione, gli immobili inseriti nel Piano in oggetto entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile del Comune;

4) di pubblicare il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli immobili per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito Web comunale.

5) di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, con la seguente votazione: favorevoli n. 4, contrari n. 2 (la minoranza), espressa per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente.

Oggetto: *Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.*

PARERI DI CUI ALL'ART' 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** del Responsabile del Servizio ai sensi dell'Art. 49 T.U. 267/2000.

Guardalfiera, lì 21-03-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Ing. PIETRO MINCHELLA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** del Responsabile del Servizio ai sensi dell'Art. 49 T.U. 267/2000.

Guardalfiera, lì 21-03-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to FRANCESCO D'ASCENZO

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il SINDACO
f.to Geom. Remo Giuseppe GRANDE

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Antonello Carlone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° **138** del **13-04-17**

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 13-04-2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla Pubblicazione
f.to Luogotenente EMILIO RICCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2017,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000*);

Guardalfiera, li 28-03-2017

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Antonello Carlone

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Guardalfiera, li _____

Il Segretario Comunale
Dr. Antonello Carlone